

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327).**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327);

condivisi gli obiettivi fondamentali del processo di riforma, che intende modernizzare il sistema camerale e rafforzarne il ruolo di sostegno e promozione delle economie territoriali, assicurando al contempo una ridefinizione della presenza sul territorio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e una razionalizzazione della relativa organizzazione;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, che, nel ridefinire i contenuti dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, riordinano e rafforzano i compiti e le funzioni attribuite alle Camere di commercio in materia di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

ravvisata l'opportunità, segnalata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, di precisare che tali funzioni siano assicurate in coordinamento anche con le Province autonome, in considerazione delle competenze ad esse attribuite in materia di orientamento al lavoro e alle professioni;

osservato che l'ampiezza e la profondità della riforma realizzata dal provvedimento comportano rilevanti ricadute sul personale impiegato nell'ambito del sistema camerale, sia per quello direttamente impiegato dalle Camere di commercio, sia per quello delle unioni regionali e delle aziende speciali;

richiamati, a tale riguardo, i principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fissati dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

considerato, in particolare, che l'articolo 10, comma 1, lettera *h*), di tale legge stabilisce che, in sede di attuazione della delega, sia prevista l'introduzione di una disciplina transitoria che, oltre ad assicurare la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, garantisca anche il mantenimento dei livelli occupazionali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

a) al fine di assicurare effettivamente la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito della fase transitoria dell'attuazione del processo di riforma, in linea con quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124:

1) si preveda che la proposta di razionalizzazione e riduzione delle Camere di commercio, nonché delle loro unioni regionali e aziende speciali, che Unioncamere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia adottata previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che analogo confronto sia assicurato prima dell'adozione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, qualora esso sia adottato in assenza della proposta di Unioncamere;

2) si rafforzino le disposizioni dell'articolo 3, comma 6, volte a favorire il ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario risultante all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, prevedendo in particolare l'incremento della percentuale delle facoltà assunzionali per gli anni 2017 e 2018 da destinare alla ricollocazione di tale personale, nonché il prolungamento delle operazioni di ricollocazione anche oltre il 31 dicembre 2018, sino al completo riassorbimento del personale in soprannumero;

3) all'articolo 3, comma 7, si preveda che la ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6 sia effettuata presso tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti territoriali, al fine di rafforzare le possibilità di nuova collocazione;

4) all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, si preveda che, qualora i trattamenti riconosciuti presso l'amministrazione di provenienza siano più favorevoli, il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;

5) con riferimento ai contenuti della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, di cui all'articolo 3, comma 2, si salvaguardi la presenza di sedi distaccate e secondarie al fine di garantire la prossimità dei servizi erogati da ciascuna Camera di commercio;

6) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), e all'articolo 3, comma 2, si preveda la facoltà di istituire unioni interregionali nelle regioni nelle quali non sono presenti almeno tre Camere di commercio, subordinando tale facoltà al rispetto dei medesimi limiti, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), numero 2, per la costituzione delle unioni regionali;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2, capoverso lettera *e*), si precisi che i compiti e le funzioni attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, siano esercitati in coordinamento anche con le Province autonome, in considerazione delle competenze ad esse attribuite in tali ambiti.